

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADAZZI, BIAGGI FRANCAANTONIO, BIGNARDI, VALIANTE, COMANDINI, ALPINO, MIGLIORI, BIMA, FOSCHINI, CREMISINI, ROMUALDI, ANGRISANI

Presentata il 23 luglio 1959

Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi degli spedizionieri doganali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge per il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale che viene sottoposta alla vostra approvazione, ha lo scopo di sanzionare in diritto la situazione di fatto che caratterizza l'attività di una benemerita classe di collaboratori della pubblica Amministrazione.

Premesso che gli spedizionieri doganali debbono possedere quali requisiti indispensabili per l'esercizio della loro professione:

1°) una ragguardevole preparazione giuridica per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, delle norme e dei regolamenti che disciplinano la materia fiscale ed il commercio internazionale;

2°) una profonda conoscenza merceologica che consenta l'esatta classificazione delle merci presentate in Dogana per l'assolvimento dei vigenti divieti (di carattere sanitario, economico, ecc.) e la conseguente applicazione dei dazi;

3°) una notevole padronanza della tecnica valutaria per il trasferimento dei pagamenti internazionali che presuppone una adeguata conoscenza delle clausole, modalità ed usi internazionali attinenti il ricevimento e la consegna delle merci dall'estero e per l'estero;

4°) una adeguata preparazione culturale per poter trattare, con competenza e prestigio, coi funzionari dell'Amministrazione finanziaria, analogamente a quanto avviene per la professione forense nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria;

talché chiaramente si evince come gli spedizionieri doganali, in dipendenza della molteplicità e della complessità delle leggi e delle disposizioni che regolano il traffico internazionale, e per la preminente importanza che il commercio estero assume nel bilancio dello Stato ed i riflessi sociali che esso determina, svolgano compiti particolarmente delicati e che tali delicati compiti assumono una sempre maggiore e particolare importanza con l'attuazione del Mercato comune europeo.

Considerato che, per contro, manca oggi quasi completamente l'assetto giuridico di tale importantissima attività, essendo esso limitato agli articoli 35, 36, 37, 38 del regolamento per l'applicazione della legge doganale che si occupano prevalentemente delle funzioni dello spedizioniere doganale e non definiscono coerentemente il suo stato giuridico;

che è nell'interesse della pubblica Amministrazione assicurarsi la sempre più efficace ed efficiente collaborazione di una

classe di professionisti che — vista la complessità e delicatezza dei compiti loro affidati — diano la più ampia garanzia di probità e di competenza specifica;

si ritiene giusto ed indilazionabile operare l'esplicito riconoscimento giuridico della professione qualificata di spedizioniere doganale e tracciare le linee per l'organizzazione e la disciplina professionale della classe.

Pertanto, la proposta alla cui approvazione i proponenti chiedono i suffragi degli onorevoli colleghi, ha i seguenti scopi:

a) di conferire prestigio — col riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale accreditato presso le Dogane — ad una classe autorevole definita « benemerita » la cui attività assicura al bilancio dello Stato entrate per centinaia di miliardi;

b) di promuovere la istituzione degli Albi professionali degli spedizionieri doganali;

c) di stabilire la sfera di competenza specifica e definire i casi di incompatibilità con la professione;

d) di sottoporre l'intera classe degli spedizionieri doganali alla disciplina dell'ordinamento professionale, mediante la istituzione e la vigilanza di speciali organi; i Consigli compartimentali ai quali è affidata la tenuta degli Albi, ed il Consiglio nazionale con funzioni di giurisdizione nei conflitti di competenza fra Consigli compartimentali e di giudice superiore nei ricorsi degli iscritti in sede disciplinare.

Questi, onorevoli colleghi, i moventi e gli scopi; questa la struttura della legge che proponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

Agli spedizionieri doganali accreditati presso le Dogane della Repubblica a norma della legislazione doganale vigente, è riconosciuta competenza tecnica professionale nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisce al campo doganale.

TITOLO II.

TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

ART. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

Nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito Albo professionale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.

ART. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'Albo compartimentale delegherà a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso ciascuna Circostrizione del Compartimento perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi, ecc.

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

L'Albo compartimentale.

ART. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'Albo degli spedizionieri doganali accreditati presso le circoscrizioni doganali facenti parte del Compartimento doganale.

ART. 5.

L'iscrizione all'Albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati.

ART. 6.

L'iscrizione all'Albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, e di vettore.

L'Albo nazionale.

ART. 7.

L'Albo nazionale degli spedizionieri doganali risulta dall'insieme degli Albi compartimentali. È formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

TITOLO IV.

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli compartimentali.

ART. 8.

Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti

all'Albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le Circostrizioni doganali facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se ne sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

ART. 9.

I Consigli compartimentali:

a) curano la formazione e la tenuta dell'Albo compartimentale;

b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi ed i loro mandanti;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'Albo di spedizionario doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizionario doganale defunto o cancellato dall'Albo.

ART. 10.

I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'Albo dei rispettivi Compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili.

ART. 11.

Ogni Consiglio compartimentale fisserà i corrispettivi alla tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali. Non è consentito che per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali siano comunque praticati corrispettivi che sviliscano o superino quelli fissati dal Consiglio.

Le eventuali controversie attinenti la tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

ART. 12.

Il Consiglio compartimentale può adottare nei confronti degli iscritti all'Albo i seguenti provvedimenti:

a) Il richiamo;

b) l'ammonizione;

c) la censura;

d) la sospensione temporanea dall'Albo;

- e) la cancellazione dall'Albo;
- f) la radiazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 6 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale.

ART. 13.

Costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'Albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.